



e

**IMPRESA VERTICCHIO MAURO**, in persona del titolare, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell' avv. Domenico Vizzone, rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizio Tropiano giusta delega in atti;

**controricorrente – ricorrente incidentale**

avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 7 maggio 2003.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l' avv. P. Pannella per delega dell' avv. M. Gilardoni;

udito l' avv. D. Gambardella per delega dell' avv. Biasiotti Mogliazza;

udito l' avv. G. Vaccaio per delega dell' avv. Del Conte;

udito l' avv. F. Tropiano.

udito il P.M. in persona del Cons. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l' inammissibilita' del ricorso incidentale.

**OGGETTO:** Risarcimento danni.

**Svolgimento del processo**

Con sentenza del 10 novembre 1999 il Giudice di Pace di Roma condannava in solido il Comune di Roma e l' impresa appaltatrice Verticchio al risarcimento del danno in favore di ~~Giorgio Paolo Pannella~~, che alla guida della propria motocicletta, era caduto a terra a causa di chiazze d' olio e di gasolio sull' asfalto, mentre transitava per Via 4 novembre in Roma.

Con sentenza del 7 maggio 2003 il Tribunale di Roma, in riforma della suddetta sentenza, ritenuto che la presenza della chiazza non fosse stata lasciata da un tempo tale da consentire al Comune ed alla ditta appaltatrice di provvedere alla eliminazione del pericolo e tenuto conto che dai rilievi effettuati la chiazza era di notevoli dimensioni e quindi visibile e situata nella corsia riservata agli autobus dell' ATAC, e quindi individuabile secondo i canoni dell' ordinaria diligenza, rigettava ogni domanda nei confronti del Comune e della ditta appaltatrice.

Propone ricorso il ~~\_\_\_\_\_~~ con quattro motivi.

Resiste il Comune di Roma e contesta la fondatezza dei motivi proposti, richiamandosi ai precedenti scritti difensivi.

Resiste anche la Impresa Verticchio Mauro chiedendo il rigetto del ricorso e propone in via incidentale domanda di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di tutti i gradi.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell' art. 378 c.p.c.

### Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Il ricorrente principale, ~~\_\_\_\_\_~~ Paolo, rileva con il primo motivo la violazione di legge e la falsa applicazione dell' art. 2051 c.c. in ordine al quale il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la non applicabilita' alla fattispecie in esame della norma richiamata.

Con il secondo motivo rileva la violazione e la falsa applicazione dell' art. 2043 c.c. nella parte in cui era stata ritenuta non provata la responsabilita' del Comune, tenuto conto di quanto dedotto dalla parte e cioe' che la macchia non era visibile perche' il fondo stradale era costituito da sampietrini, si trovava immediatamente dopo una curva e la visuale era ostacolata dal riverbero del sole; ne' si era approfondito il tema dell' eventuale concorso colposo del danneggiato.

Con il terzo motivo si rileva la omessa e insufficiente motivazione sul punto della inesistenza della violazione e la falsa applicazione di legge per quanto riguarda la costituzione della Verticchio Mauro s.r.l., che non risulta esistente; si rileva infine il mancato esame di un articolo apparso sulla stampa locale dal quale si evince la frequenza di incidenti dello stesso tipo in quello stesso luogo.

Con il quarto motivo si rileva la illogicita' e la contraddittorietta' della motivazione sul punto che la macchia sarebbe stata cagionata dalla perdita di gasolio dal serbatoio di un autobus dell' ATAC passato poco prima dell' incidente, secondo quanto riferito al ~~\_\_\_\_\_~~ dall' autista di un autobus turistico fermo nei pressi.

In relazione ai primi due motivi di ricorso, si tratta quindi di valutare se in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni determinati da una situazione di pericolosità esistente nella strada, per la presenza di insidie o di trabocchetti o di qualsiasi altra situazione di rischio per la sicurezza, si debba far capo alla norma

speciale che aggrava la responsabilità del soggetto agente cui si imputa il danno (nella specie il Comune, custode del demanio stradale comunale) o se invece si possa far capo alla norma generale del *neminem laedere* e privilegiare la presenza della insidia o del trabocchetto, secondo le note della imprevedibilità (nota soggettiva che attiene alla conoscenza del pericolo) o della imprevenibilità (nota oggettiva del rischio come fattore determinante dell'incidente).

La questione, largamente trattata in dottrina e in giurisprudenza, ha trovato una ragionevole soluzione a partire dalla pronuncia della Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 10 maggio 1999, che ha mantenuto fermo l'impianto codicistico degli articoli 2043 e 2051 c.c. in correlazione con il concorso di colpa della vittima, proponendone una lettura di ragionevolezza costituzionale. È da tale decisione interpretativa di rigetto, che questa Corte ha tratto spunto per enunciare principi evolutivi di diritto, sino alla sentenza del 15 giugno 2006 n. 15383, la quale per la ricchezza degli argomenti, costituisce un punto di arrivo sistematico, indispensabile per la soluzione della problematica in esame.

Secondo il ricorrente il giudice dell'appello avrebbe compiuto un *error in procedendo* disapplicando la disciplina speciale dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che non sarebbe ipotizzabile la responsabilità ai sensi della suddetta norma quando i danni derivino da una attività di utilizzazione della cosa da parte del danneggiato, essendo la responsabilità del custode riferibile solo ai danni cagionati dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi e non da comportamenti di chi detiene la cosa o di terzi utilizzatori.

La indicata sentenza di questa Corte pone in evidenza due importanti punti sistematici, di interpretazione e di adattamento della norma alla fattispecie concreta: a) il primo punto, sistematico interpretativo, definisce la natura oggettiva della responsabilità imputata al custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione al danno ingiusto derivato dalla cosa in custodia. Tale interpretazione non urta contro la ricostruzione unitaria della fattispecie dell'illecito civile, ma evidenzia un orientamento più favorevole alla vittima, che aggrava l'onere probatorio del soggetto agente (il custode) consentendo, come causa di esonero, la rigorosa prova del caso fortuito. Il caso fortuito rompe infatti il nesso di causalità, mentre non

incide sulla imputabilità soggettiva, che nella colpa oggettiva è presunta; b) il secondo punto, sempre sistematico interpretativo, concerne la precisazione concettuale del custode, come titolare del potere di custodia (di diritto ma anche come disponibilità di fatto), ed è potere funzionale, potere esigibile, ma tale funzione ed esigibilità deve essere valutata in concreto, e non tradursi in un principio astratto di esenzione di una parte forte (concessionario di autostrada, ente pubblico territoriale con gestione della rete stradale di appartenenza, o di altro servizio pubblico o di bene demaniale). Questo potere di accertamento della qualità e quantità di custodia, appartiene alla cognizione del giudice che deve applicare la norma ed il suo ambito, senza creare posizioni di vantaggio per la parte danneggiante, ma secondo un prudente apprezzamento delle circostanze e tenendo conto che la norma pone un rilevante onere della prova a carico della parte che risponde della responsabilità oggettiva.

In relazione a tali punti decisivi, il Tribunale ha erroneamente escluso la possibilità di applicare i principi di cui sopra, avuto riguardo ad una giurisprudenza risalente nel tempo e precedente alla sentenza della Corte Costituzionale. Nel caso concreto, pur in assenza di una indagine di fatto che competeva al giudice del merito (l'incidente ebbe luogo in una delle vie principali del centro urbano del Comune di Roma - la Via 4 novembre - e quindi in località certamente soggetta a particolare attenzione da parte degli organi preposti alla vigilanza) risulta tuttavia, dalla lettura degli atti, che lo stesso danneggiato ebbe a dichiarare ai Vigili intervenuti che subito dopo la caduta, avendo avvicinato l'autista di un autobus ivi in sosta, era stato da questo informato che *"la striscia oleosa era stata lasciata da un autobus dell' ATAC"* soltanto pochissimo tempo prima. Tale precisazione vale dunque in ogni caso a superare la presunzione prevista dall' art. 2051 c.c., risultando dimostrato il caso fortuito e quindi la impossibilità per il custode di intervenire tempestivamente per neutralizzare il pericolo rappresentato da un evento imprevedibile e cagionato dall' intervento di un soggetto estraneo. La conclusione alla quale perviene il giudice del merito, quindi, risulta in sostanza esatta, anche se fondata su presupposti erronei.

I primi due motivi debbono essere quindi rigettati.

In relazione al terzo motivo di ricorso, e' stato chiarito che la Impresa Verticchio Mauro e' una ditta individuale e non gia' una societa' a responsabilita' limitata, come era stato erroneamente indicato negli atti introduttivi del giudizio: in ogni caso la costituzione della stessa, che si e' difesa anche nel merito, supera e assorbe ogni questione sulla esistenza della stessa Impresa.

Inammissibile appare infine il quarto motivo, riferito alla valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato e degli altri elementi di fatto risultanti dagli atti, non censurabile nel presente giudizio di legittimita'.

Quanto al motivo proposto dalla Impresa Verticchio Mauro relativo alla pronuncia sulla compensazione delle spese, si osserva che *"il giudice di merito puo' compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformita' a diritto, non e' censurabile in cassazione, poiche' il riferimento a "giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia; d'altra parte, con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi non opera il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che l'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese."* (Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, 15 febbraio 2006 n. 3282),

Il ricorso incidentale va quindi dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.


**P. Q. M.**

La Corte Suprema di Cassazione, Treza Sezione civile riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.


Dichiara compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19 FEB. 2008  
IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista